

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 844)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1973
(V. Stampato n. 868)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(FERRI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(TAVIANI)**

**col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)**

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(COPPO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 febbraio 1973*

**Bollettino ufficiale delle società per azioni
e a responsabilità limitata**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata consta di fascicoli regionali e di un Bollettino nazionale.

Nei fascicoli regionali è effettuata, dalle società aventi sede in ciascuna regione, la

pubblicazione integrale degli atti e fatti la cui pubblicazione è prescritta dal codice civile.

Il Bollettino nazionale reca la menzione dell'avvenuta pubblicazione nei fascicoli regionali, nonché la pubblicazione integrale degli atti e fatti delle società quotate in borsa.

Art. 2.

Il Bollettino nazionale è pubblicato a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I fascicoli regionali sono pubblicati a cura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, sotto la vigilanza del Ministero.

Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, concorre nelle spese sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale, mediante la concessione di contributi a favore delle suddette Camere, il cui importo sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quello del tesoro.

Art. 3.

I fascicoli regionali e il Bollettino nazionale sono divisi in tre parti concernenti, rispettivamente:

- 1) atti costitutivi e statuti delle società e loro modificazioni;
- 2) bilanci;
- 3) altri atti e notizie.

In ognuna delle parti predette sono separatamente raggruppati gli atti e le notizie concernenti le società per azioni e quelli concernenti le società a responsabilità limitata.

Art. 4.

La menzione nel Bollettino nazionale è fatta mediante l'indicazione della denomi-

nazione e della sede della società e del suo numero di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; del tipo di atto o di notizia che forma oggetto di pubblicità; della data di deposito presso il registro delle imprese; degli elementi di individuazione della pubblicazione nel fascicolo regionale.

Art. 5.

Il Bollettino nazionale è pubblicato il primo e il terzo sabato di ogni mese, o nel giorno precedente se il sabato ricorrono feste ufficialmente riconosciute, e deve contenere la menzione degli atti e fatti contenuti nei fascicoli regionali pubblicati sino ad un mese anteriore a quello della data del Bollettino.

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata per i fascicoli regionali, la periodicità di pubblicazione, che non potrà essere superiore a un mese nè inferiore a una settimana.

Con analoghi decreti saranno stabilite le modalità per la pubblicazione dei fascicoli regionali, per la loro trasmissione al Ministero, nonché un modello uniforme dei fascicoli stessi.

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 2457-ter del codice civile si considera come data di pubblicazione quella del Bollettino nazionale in cui è pubblicata la menzione dell'atto o fatto.

Art. 7.

I soggetti tenuti, ai sensi dell'articolo 2457-bis del codice civile e del successivo articolo 9, a richiedere la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata presentano a tal fine alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, copia dell'atto o della comunicazione depositati presso l'ufficio del regi-

stro delle imprese, recante l'indicazione del numero con cui la società è iscritta nel registro. Tale copia deve essere rilasciata all'atto del deposito, dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 101-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

Il richiedente deve provare l'avvenuto pagamento del prescritto diritto fisso mediante esibizione della quietanza o della ricevuta di versamento in conto corrente postale.

Art. 8.

L'articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori nonchè gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori.

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 2556 e dell'articolo 2559 del codice ».

Art. 9.

La pubblicazione degli atti concernenti le società cooperative avviene a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in apposito Bollettino ufficiale delle società cooperative.

Le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative saranno determinate, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 575.

Art. 10.

Per gli atti e i fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge e ancora non pubblicati alla stessa data nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la pubblicazione nel Bollettino stesso è eseguita in conformità delle norme vigenti anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

L'articolo 2457-ter del codice civile si applica agli atti che saranno posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 2 si farà fronte per l'anno finanziario 1973 con le maggiori entrate previste dalla legge 19 luglio 1971, n. 555, e con la riduzione di 200 milioni di lire del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.